

## Atti di pianificazione affidati a professionisti esterni, chiarimenti della Corte dei conti lombarda

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

Lilla Laperuta

Nella deliberazione n. 62 dello scorso 10 febbraio la Corte dei conti della Lombardia ha precisato che l'art. 92, comma 6, D.Lgs.

163/2006 (Codice dei contratti pubblici)

non costituisce titolo

per l'erogazione di speciali compensi ai dipendenti che svolgono attività sussidiarie, strumentali o di supporto alla redazione di atti di pianificazione affidata a professionisti esterni.

La disposizione prevede che il

30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma precedente tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Ad avviso dell'organo di giustizia contabile

tale disposizione abilita a riconoscere uno speciale compenso, al di là del trattamento economico ordinariamente spettante, solo in presenza dei due seguenti elementi di fattispecie:

a) la

prestazione deve consistere

nella diretta "redazione di un atto di pianificazione", non in attività variamente sussidiarie che rientrano

nei doveri d'ufficio dei dipendenti, nel contesto dell'attività di governo del territorio;

b) la redazione suddetta non deve essere stata esternalizzata ad un professionista esterno ai sensi del precedente art. 90, comma 6 (in caso

di

carezza

in

organico

di

personale tecnico,

ovvero

di

difficoltà di

rispettare

i

tempi

della programmazione dei lavori o di

svolgere

le

funzioni

di

istituto, ovvero in caso di lavori di

speciale

complessità o

di

rilevanza architettonica o ambientale o in caso di

necessità di

predisporre progetti

integrali).

<https://www.diritto.it/atti-di-pianificazione-affidati-a-professionisti-esterni-chiarimenti-della-corte-dei-conti-lombarda/>